

Data: 15/02/2024 11:39:08

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9 00192 Roma
tel. 06-35340262 fax 0635340270 - cell. 348 7624764
e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO .R.G. N. _12571/2023
ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
A VALERE ANCHE QUALE RICORSO AUTONOMO**

*con istanza cautelare e di concessione di provvedimenti immediati e urgenti inaudita altera parte
ex artt. 55 e 56 c.p.a.*

PER

Corvino Maria Antonietta nata ad Aversa il 18 marzo 1979 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax [0637514625](tel:0637514625)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Università Europea di Roma, in persona del Rettore *pt* rappresentato e difeso rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dalla prof. avv.

Benedetta Lubrano elettivamente domiciliata in sede digitale alla PEC avv.benedetta.lubrano@pec.it e

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando dell'Università Europea di Roma Decreto Rettoriale n. 99/23 del 3 giugno 2023, avente ad oggetto il bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023 in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando dell'Università Europea di Roma - Decreto Rettoriale n. 99/23 del 3 giugno 2023 e di cui alla convocazione Decreto rettorale n. 6/24 8 gennaio 2024 in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Resistenti

Nei confronti di

Conte Rocco Via Arcidiacono Tommaso 87 - 00143 Roma (RM)

controinteressato

Per l'annullamento previa sospensione

e previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- Del Verbale della Commissione d'esame della Università Europea di Roma costituita in seno alla selezione di cui al Decreto Rettoriale n. 99/23 del 3 giugno 2023 e di cui al Decreto rettorale n. 6/24 8 gennaio 2024, relativo alla prova orale della ricorrente ed al concorso per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023 VIII Ciclo, verbale di estremi sconosciuti titolato "Verbale seduta straordinaria 24 gennaio 2024 prova orale in ottemperanza alla Ordinanza 4997/2023" nonché del provvedimento implicito ivi contenuto, di estremi sconosciuti, di valutazione della prova sostenuta del ricorrente nel senso della non ammissione e di conseguente esclusione dal concorso e non ammissione al corso di formazione,

in esito ad un procedimento illegittimo, non trasparente e caratterizzato da numerosi profili di irregolarità.

- Nonché del Decreto rettorale n. 6/24 dell'Università Europea di Roma di Convocazione della ricorrente per svolgimento della prova orale della stessa procedura di cui sopra nella parte in cui non avverte della possibilità di avere testimoni e Nomina una Commissione giudicatrice ad hoc differente rispetto alla prova scritta e illegittima per incompatibilità della Presidente nella sua qualità di membro del Senato Accademico.
- Nonché per l'annullamento del Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023, avente ad oggetto il bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023, ove sia interpretato in maniera successivamente lesiva della posizione della ricorrente con particolare riferimento alla disciplina di svolgimento delle prove e alla predeterminazione di criteri e griglie di valutazione;
- Nonché tutti ove siano interpretati in maniera lesiva alle ragioni della ricorrente per l'annullamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 ove siano interpretati lesivamente per le ragioni della ricorrente. Nonché ove necessario il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione

FATTO

1. Chi ricorre, in esito alla fase cautelare del presente giudizio e alla Ordinanza n. 4997/2023 emessa in fase di appello, in data 24 Gennaio 2024 ha potuto sostenere la prova orale della selezione di cui al Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023. Oggi l'Università Europea attribuendo alla sua prova orale il punitivo e improbabile voto di 8/30, torna ad escludere la ricorrente dalla selezione, attraverso un procedimento che testimonia di una attività nuovamente erronea, del tutto illegittima, priva di ogni trasparenza e motivazione, che torna ad essere espressione della totale inadeguatezza dell'Università al rispetto dei

principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico in materia di pubblica selezione.

2. Come noto la vicenda riguarda quei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nello specifico nella scuola secondaria di II grado, che ogni Ateneo è autorizzato ad attivare ex decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate dai bandi emanati da ciascun Ateneo (ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92). Nella nostra vicenda l'Università chiamata in causa ha bandito questa selezione con Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023, già impugnato, che anche in relazione alla disciplina delle prove d'esame mostra oggi le sue carenze.

3. La ricorrente era stata esclusa dal percorso formativo dapprima perché dichiarata erroneamente ancora priva del titolo di accesso, e come detto **è stata riammessa in esecuzione della Ordinanza n. 4997/2023 con cui il Consiglio di Stato ha accolto** l'istanza cautelare. E' utile riportare la motivazione adottata dal Collegio a favore della ricorrente: *“Considerato che deve essere più adeguatamente esaminata in sede di merito al TAR la questione relativa all'esatta determinazione del momento in cui può affermarsi che il diploma di maturità sia stato conseguito; Considerato, tuttavia, che gli atti impugnati in primo grado sono idonei ad arrecare all'appellante un pregiudizio di notevole gravità impedendole l'ammissione ai corsi di specializzazione e, con essi, a rilevanti prospettive di formazione e professionali; Considerato che la fissazione della data-limite del 3 luglio per il conseguimento del diploma di maturità va*

scrutinata nella sua ragionevolezza in quanto potenzialmente foriera di disparità di trattamento fra candidati in condizioni sotto ogni altro aspetto assimilabili; Considerato che l'appellante ha dichiarato – con affermazione non smentita in atti – che residuano allo stato numerose posizioni non attribuite; Considerato che, per le ragioni esposte, l'istanza cautelare in epigrafe può essere accolta, disponendosi per l'effetto l'ammissione con riserva dell'appellante ai corsi per cui è causa;”. (Si vedano in materia affine le pronunce favorevoli alla posizione della ricorrente Tar Lazio Ord. N. 3795/2018; Ordinanza n.1599 del 2018; Ordinanza n. 6979/2017; Ordinanza n.3795/2018; C.d.s. Ordinanza n. 2691/2018).

4. In applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi davanti ad una tale vicenda, dal considerare e **valutare i palesi gravissimi vizi, oggettivamente riscontrabili nei seguenti passaggi** della selezione impugnata:
 - a) Anzitutto si lamenta **l'illegittima composizione della nuova Commissione d'esame costituita con Decreto rettorale n. 6/24 ai fini dell'esame orale della ricorrente. L'illegittimità deriva dalla chiara incompatibilità del Presidente di Commissione prof.ssa Loredana Giani per essere membro del Senato Accademico, Coordinatore del Corso di laurea in Turismo e valorizzazione del Territorio, dunque palesamente incompatibile per il suo ruolo** ex art. 35 Dlgs n. 165/2001.
 - b) **A questo si aggiunge la sottoposizione della ricorrente ad una Commissione ad hoc, costituita appositamente dopo la causa legale e**

diversa da quella che ha già valutato favorevolmente le altre prove della ricorrente. Controparte nella propria memoria difensiva ha comunicato che la prova orale “si è svolta in data 24 gennaio 2024, con composizione della Commissione modificata” e giustifica il cambio di Commissione con un supposto ordine del Consiglio di Stato, in realtà inesistente, evidente pretesto per giustificare la totale irregolarità di questa modalità, che mostra invece la grave disparità di trattamento che subisce la ricorrente.

- c) Ed ancora emerge la totale **mancanza di ogni preliminare conoscibilità dei criteri che governano questa selezione**, nella attribuzione dei punteggi e nella valutazione, nelle modalità di svolgimento non esplicitati né nel Bando né in altri documenti o verbali; mancanza che alimenta l’arbitrio e la non conoscibilità dell’agire in argomento;
- d) Ancora, lamentiamo **la totale non conoscibilità dello stesso esito della prova scritta, che dobbiamo limitarci a sapere soltanto come sicuramente superata, considerato che il prosieguo cui la ricorrente è stata ammessa è stato appunto la prova orale. Della prova scritta per la ricorrente non vi è alcuna traccia, gli esiti non risultano mai comunicati, mai pubblicati e per quanto ne sappiamo potrebbe aver ottenuto ogni voto possibile dal 21 al 30.**
- e) Per finire si lamenta complessivamente la gravissima carenza di motivazione, **imparzialità, di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dall’Ordinamento in materia di pubbliche selezioni. Si nota, ad esempio, la contraddittorietà e incongruità dell’attribuzione del voto 8, rispetto al superamento della prova scritta. **L’Art. 7 “Prove selettive di accesso”**

descrive le competenze indagate attraverso le prove d'esame e si dilunga proprio sulla prova scritta : *“Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011 e dell’allegato C (articolo 2), il candidato deve sostenere e superare: a) un test preselettivo; b) una prova scritta; c) una prova orale (colloquio individuale). Le prove di accesso sono organizzate dall’Ateneo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con DSA, a norma delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, ss. mm. e ii. E 8 ottobre 2010, n. 170. 2. Le prove di cui al precedente punto 1, lettere a) e b) del presente articolo, saranno tese a verificare il possesso, da parte del candidato, di: a) **competenze socio-psico-pedagogiche**, diversificate secondo i quattro gradi di scuola; b) **competenze riferibili all’intelligenza emotiva**, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di **emozioni**, stati d’animo e sentimenti nell’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di **autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica**; c) **competenze su creatività e pensiero divergente**, riferite cioè al saper **generare strategie innovative ed originali** tanto in ambito verbale linguistico logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; d) **competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe o Team Docenti, del Consiglio di Interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle***

famiglie. La prova orale, di cui al punto 1, lett. c) del presente articolo verterà sui contenuti delle prove di cui alle lettere a) e b) del medesimo e, inoltre, su questioni motivazionali inerenti alla scelta della professione di docente di sostegno. La disposizione dello stesso Bando mostra dunque chiaramente come la prova orale sia stata pensata come un commento della prova scritta e anche una sorta di colloquio motivazionale. Appare allora del tutto difficile comprendere come la ricorrente commentando la sua stessa prova scritta possa essere passata da un voto di minimo 21 (ripetiamo non abbiamo traccia degli esiti della prova scritta) ad un voto di 8. Davanti ad un tale distacco la motivazione offerta appare del tutto insufficiente.

f) Quanto al colloquio orale, le modalità informatiche hanno aggravato la posizione della ricorrente. Soltanto in sede di esame è stata avvertita della possibilità di inviare il link dell'esame a qualcuno che potesse presenziare quale testimone. La ricorrente non ha potuto con un tale margine nullo di avvertimento contattare e inviare a nessuno questo link e l'esame si è svolto senza alcun testimone. Inoltre, dall'esame del calendario di tutte le altre prove orali apprendiamo che per ogni concorrente il tempo della prova orale si è limitato ad meno di 7 minuti mentre la prova della ricorrente è durata 20 minuti come emerge dal verbale impugnato. Quanto allo svolgimento del colloquio, si legge nel Verbale impugnato: *“Vengono rivolte alla candidata le seguenti domande:*

- *Pensiero divergente e applicazione nel contesto scuola*
- *Quesito motivazionale”*

La Commissione, dunque dopo due domande e circa 10 minuti a domanda, valuta la esposizione della candidata come confusa *“ha confuso il brainstorming con il pensiero divergente... non è possibile rilevare un “lessico*

pedagogico adeguato". Ed ancora: "nella parte relativa al quesito motivazionale non ha sostenuto in maniera adeguata la motivazione"

Che ci sia un inevitabile nesso tra i due concetti è anzitutto fisiologico. Il brainstorming letteralmente si traduce con: brain (cervello) e storming (assalto) quindi "assalto al cervello";. A proposito di questa tecnica pedagogica si dice del resto che: ***Il brainstorming "insiste soprattutto su una funzione che è rapportabile ai tre principali fattori del pensiero divergente: la capacità di produrre molte idee, diversificate e insolite"*** (Antonietti A., 2011, p. 23).

Queste tecniche consistono sostanzialmente in una discussione di gruppo, aperta, paritaria e collaborante in cui l'immediatezza dell'elaborazione dell'idea ne è l'essenza. L'allievo pronuncia o scrive le prime parole che, per associazione, collega ad un tema, un argomento, un concetto. Questo processo di ideazione si traduce in una forma didattica collaborativa e inclusiva, assicura un livello di attenzione elevato rendendo la lezione più efficace e interessante.

Dunque sia il brainstorming (lett. assalto mentale, in italiano reso con raccolta di idee o tempesta di cervelli - che è una tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema) sia Il pensiero divergente (o divergenza) sono termini che semplicemente richiamano **strategie didattiche** evidentemente apparentate, connesse considerato che era stata materia della prova scritta appare difficile comprendere l'iter logico giuridico e i criteri che abbiano fatto attribuire alla candidata il voto "8" e ad ogni modo (su questo netto distacco avrebbe meritato una motivazione adeguata e la conoscenza preliminare dei criteri e griglie applicate.

Quanto al colloquio sulle motivazioni dei candidati è utile riferire che su circa 700 partecipanti soltanto 100 e qualcosa avevano più anni di servizio e che tutti hanno raccontato le proprie vite i propri interessi e aspirazioni. Anche sotto questo profilo è difficile comprendere il giudizio negativo relativamente

all'attività di musicoterapia e volontariato con cui la ricorrente ha spiegato le sue motivazioni. Da quanto risulta moltissimi dei candidati che non hanno ancora avuto esperienza di insegnamento hanno riferito nel corso del colloquio di esperienze di volontariato, molto importanti per fondare il loro processo di determinazione ad ottenere una formazione specifica che potesse in seguito svilupparsi nell'insegnamento. Come avrebbe fatto la Commissione a distinguere le varie motivazioni, in base a quale parametro, criterio ??

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. *Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. (ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE).*

Anzitutto si pone in rilievo la illegittimità della composizione della Commissione, che comprende membri incompatibili. Due membri della Commissione sono gravemente incompatibili, infatti la Presidente è **la prof. Loredana Giani, membro del Senato Accademico della Università**. Ma anche il prof. Gianluca Amatori, risulta essere Direttore del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell'Università Europea di Roma,

La centralità del ruolo della Commissione esaminatrice è insista nell'impianto normativo che disciplina le selezioni pubbliche; la Commissione, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, costituisce il **soggetto deputato a dare**

concreta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e, quindi, ad assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

La commissione esaminatrice è l'organo preposto in via esclusiva alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti alla procedura. Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici assumono, quindi, significativa importanza, tanto da trovare collocazione nell'ambito dei principi fondamentali del procedimento concorsuale di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001. Ma è sin dall'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che si regola nel dettaglio le modalità di nomina e composizione delle Commissioni, stabilendo che i membri sono scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, **purché non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione**, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La sussistenza di una causa di incompatibilità, riguardante anche un solo componente, rende illegittima la composizione dell'intera commissione e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

La *ratio* dell'art. 35, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001 è di evitare che siano componenti delle commissioni di concorso soggetti investiti di cariche comportanti il pericolo della deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso. La norma in esame presuppone che tale incidenza sussiste per i soggetti "che siano" titolari delle cariche incompatibili affermandosi con ciò, anzitutto, la necessità che tale titolarità sia in atto, cioè "con la piena attribuzione delle relative funzioni [...]" poiché soltanto con tale effettività diviene possibile l'incidenza sull'attività

concorsuale delle funzioni rivestite, **essendo la volontà o l'effetto di condizionamento assistiti dalla concretezza dei poteri azionabili.**" (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3461 del 2010). Nel nostro caso la prof. Giani è attualmente in carica, come risulta chiaramente dal sito istituzionale della Università che pubblica tutti i componenti del Senato Accademico.

Inoltre, altrettanto illegittima appare la scelta dell'Università di sottrarre la ricorrente al cammino concorsuale di tutti gli altri candidati. Incomprensibilmente per la prova orale qui impugnata l'Università ha costituito, infatti, una Commissione ad hoc, dedicata esclusivamente alla prova orale della candidata, la difesa dell'Università comunica nella sua memoria che *"Tale prova si è svolta in data 24 gennaio 2024, con composizione della Commissione modificata, come da indicazioni del Consiglio di Stato, e la convocazione è stata trasmessa con congruo anticipo"*. Come abbiamo già ricostruito in fatto non c'è alcun ordine del Consiglio di Stato in questo senso e non c'è nessuna logica giuridica nel dover distinguere

o000o

II. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. (CARENZA DI MOTIVAZIONE).

L'operato dell'Università documenta, nuovamente, non soltanto la chiara difficoltà dell'ente, ma soprattutto, a danno della ricorrente, la violazione dei minimi principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali, ma anche dalla l. 241/90 che con

l'art. 1 sancisce che l'attività di selezione *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di **imparzialità, di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

Nella nostra vicenda l'Università ha bandito questa selezione con Decreto Rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023 che anche in relazione alla disciplina delle prove d'esame mostra totale carenza di disciplina delle attività di selezione.

Le modalità descritte in fatto, la totale erroneità della attività di valutazione, comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, **stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali**, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Essendo mancata completamente ogni preliminare individuazione delle modalità di valutazione, dei criteri e dell'attività di attribuzione dei punteggi la motivazione della non ammissione rimane ignota, impenetrabile.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una illegittima

modifica della Commissione. Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa ed emerge l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19,1,2009, n. 361 et ex multis Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001).

La ricorrente si ritrova valutata in maniera diversa e contraddittoria, da due Commissioni differenti e anche su aspetti identici. Abbiamo visto in fatto come la prova scritta verteva su argomenti identici alla prova orale e mirava a verificare il possesso, da parte del candidato, di: a) **competenze socio-psico-pedagogiche**, diversificate secondo i quattro gradi di scuola; b) **competenze riferibili all'intelligenza emotiva**, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di **emozioni**, stati d'animo e sentimenti nell'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di **autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica**; c) **competenze su creatività e pensiero divergente**, riferite cioè al saper **generare strategie innovative ed originali** tanto in ambito verbale linguistico logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; d) **competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa**, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe o Team Docenti, del Consiglio di Interclasse); le forme di collaborazione

interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.

La prova orale a norma del Bando verteva sulle prove scritte e su un colloquio motivazionale.

Anche sotto questo profilo è difficile comprendere il giudizio negativo relativamente all'attività di musicoterapia e volontariato con cui la ricorrente ha spiegato le sue motivazioni. Da quanto risulta moltissimi dei candidati che non hanno ancora avuto esperienza di insegnamento hanno riferito nel corso del colloquio di esperienze di volontariato, molto importanti per fondare il loro processo di determinazione ad ottenere una formazione specifica che potesse in seguito svilupparsi nell'insegnamento. Come avrebbe fatto la Commissione a distinguere le varie motivazioni, in base a quale parametro, criterio ??

Inoltre, il voto attribuito di 8 /30 e il pieno superamento della prova scritta mostrano un divario così ampio che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni della non ammissione.

La circostanza che non sia dato conoscere i criteri di valutazione, griglie o altro e non soltanto le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, ma addirittura la stessa attribuzione di voto e i verbali relativi alla prova scritta, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di gravissima irregolarità e carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti

Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati alla prova orale della ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato, mettendo in condizione il candidato (ed il Collegio) di comprendere il giudizio il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio.

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, “*In generale, va sottolineato che l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «*forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni*» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «*da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti*» (Corte cost., 13

novembre 2009, n. 293). La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: “Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omissa la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero

assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa.

Il Giudice amministrativo deve quindi censurare la valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale. (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: “ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.

*III. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 487/1994 t.u. 297/1994, eccesso di potere. illogicità, irragionevolezza, incongruità. carenza di motivazione. violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. sulla carenza di motivazione violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonchè **DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.***

Altro profilo da lamentare è quello relativo alla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. Nel caso di specie i criteri di valutazione della prova scritta non sono MAI stati pubblicati

I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio. La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se. Non vi è prova infatti, che la Commissione valutatrice abbia redatto i criteri prima della correzione degli elaborati piuttosto che dopo. Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....*".

Ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo*

verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". La mancanza dei verbali non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia tutta la validità di tutta la procedura concorsuale. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la *«forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»* (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese

ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

IV. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carezza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. (AGGRAVIO NELLA MODALITA' TELEMATICA)

Altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Comune, che hanno impedito alla ricorrente la possibilità di svolgere la prova orale innanzi a testimoni, ma sostanzialmente a porte chiuse. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure. Ma nel nostro caso soltanto in sede di esame è stata avvertita della possibilità di inviare il link dell'esame a qualcuno che potesse presenziare quale testimone. La ricorrente non ha potuto con un tale margine nullo di avvertimento contattare e inviare a nessuno questo link e l'esame di è svolto senza alcun testimone.

La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La “voglia di digitalizzazione” è giusta e potrebbe essere un grande

progresso per il miglioramento della efficienza della 24 nostra Amministrazione, ma non può diventare occasione per rosciare spazi alla regolarità dello svolgimento delle prove.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E CONCESSIONE PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI

Quanto al fumus boni iuris sono stati lamentati i numerosi profili di irregolarità della procedura di selezione in argomento: la composizione della Commissione è illegittima e caratterizzata dalla presenza di **componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione** della Università; la prova della ricorrente è stata distratta dal cammino ordinario di tutti gli altri concorrenti attraverso la costituzione di una Commissione nuova e diversa rispetto alla prova scritta, di cui mancano peraltro i verbali, delle stesse prove manca la preliminare determinazione dei criteri, griglie.

Quanto al periculum in mora basti riportare le motivazioni della Ordinanza n. 4997/2023 con cui la ricorrente è stata riammessa alla selezione: *“Considerato, tuttavia, che gli atti impugnati in primo grado sono idonei ad arrecare all'appellante un pregiudizio di notevole gravità impedendole l'ammissione ai corsi di specializzazione e, con essi, a rilevanti prospettive di formazione e professionali;*

Quanto alla richiesta di provvedimenti immediati ed urgenti si deve segnalare che l'Università sta continuando a far scorrere le graduatorie e ammettere ulteriori candidati, la ricorrente ha già patito il danno gravissimo della prima esclusione dal concorso che è stata già valutata con la seguente motivazione favorevole alla ricorrente in fase cautelare: *“Considerato che la fissazione della data-limite del 3 luglio per il conseguimento del diploma di maturità va scrutinata nella sua ragionevolezza in quanto potenzialmente foriera di disparità di trattamento fra candidati”*. I motivi argomentati giustificano la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di riesame

della sua prova e/o di immediata possibilità di ripetere la prova. La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un via di un procedere errato e irregolare che merita il riesame

oO00o

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di produrre apposita relazione circa i profili esposti nonché i seguenti documenti:

- Verbali, atti e documenti della prova scritta sostenuta dalla ricorrente nel concorso in questione;
- A campione almeno dieci verbali delle prove orali del 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15 settembre in modalità telematica;
- Verbali a campione delle prove orali dei candidati privi di servizio di insegnamento in relazione alla valutazione del colloquio circa gli aspetti motivazionali.
- Tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati i criteri e le griglie di attribuzione dei voti e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti motivazionali e tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per

l'effetto l'annullamento previa sospensione e con concessione di provvedimenti immediati e urgenti dei provvedimenti impugnati, affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione, oppure in subordine la possibilità di ripetere la prova, considerato che la procedura in argomento è volta a migliorare la propria formazione e partecipare ad un corso di specializzazione e consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; - che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, le modalità di applicazione e la norma del bando per come è stata successivamente interpretata è illegittima

e ingiusta e merita di essere annullata.

Roma, 14 febbraio 2024

Avv. Elena Spina